

delibera 9.1 all.1



ALLEGATO 1

Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ai sensi del quale le università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro;

VISTO il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023;

VISTO l'art. 5, co. 1, lett. b), e 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che istituisce per le istituzioni universitarie statali il *“fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche”* (cap. 7266), per la realizzazione di investimenti per le università statali in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, da ripartire in relazione alle esigenze di riequilibrio delle disponibilità edilizie;

VISTO l'art. 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il quale prevede che tra i fondi di incentivazione cui può concorrere l'Università di Trento non è compreso il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche;

VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2021 (prot. n. 743), con il quale, su conforme parere dell'ANVUR, è stato disposto l'accreditamento iniziale del GSSI;

RITENUTO pertanto che il GSSI, in relazione all'acquisizione dell'accreditamento iniziale, possa partecipare al pari delle altre Scuole superiori ad ordinamento speciale, a tutte le assegnazioni di cui al presente decreto;

VISTO il decreto ministeriale 5 dicembre 2019, n. 1121, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse di cui all'art. 1, co. 95-98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha istituito un apposito fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese per il periodo 2019-2033;

VISTO l'art. 1, co. 14, 15 e 24 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito un apposito fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese per il periodo 2020-2034, da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020 con il quale è stato disposto il riparto del predetto fondo tra le Amministrazioni dello Stato per gli anni 2020-2034, tra cui il Ministero dell'università e della ricerca, anche per le finalità dell'edilizia universitaria e delle grandi attrezzature scientifiche;

CONSIDERATO che in attuazione del DPCM 23 dicembre 2020 per l'edilizia universitaria sono stati destinati per il periodo 2020-2034 complessivamente 436 milioni di euro (capitolo 7266, pg. 3);

VISTO il decreto ministeriale 30 aprile 2021, n. 566, con il quale in attuazione dell'art. 1, co. 14, 15 e 24, della legge n. 160/2019 e del DPCM 23 dicembre 2020, è stato disposto, all'art. 3, co. 1 e 2, l'utilizzo di quota parte delle sopraindicate risorse sul capitolo 7266, pg. 3, per un importo pari a euro 153.826.240;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante l'approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTO in particolare l'art. 1, co. 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che *"al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 recante la "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023";

VISTO il decreto ministeriale 31 maggio 2021, n. 646, con il quale è stato definito il riparto delle predette risorse tra università, istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica ed enti di ricerca al fine della assegnazione sui pertinenti capitoli di spesa del "Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca", per complessivi 2,35 miliardi di euro nel periodo 2021-2035, facendo rinvio a successivi decreti per la definizione dei criteri specifici di riparto e di utilizzo delle risorse tra le Istituzioni interessate;

CONSIDERATO che alle Università statali sono stati destinati dal decreto ministeriale n. 646/2021 complessivamente 1.130 milioni di euro (cap. 7266, pg. 4);

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2021, n. 1015, relativo al costo standard di formazione per studente in corso 2021-2023;

VISTO il decreto ministeriale 9 agosto 2021, n. 1059 con il quale sono stati definiti i criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali per l'anno 2021;

VISTA la Convenzione stipulata in data 9 luglio 2020 per l'affidamento al CINECA dei servizi informatici da svolgere in favore, fra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 192 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO di dover provvedere alla definizione dei criteri di riparto delle restanti risorse disponibili sul cap. 7266, pg. 3, pari a € 282.173.760 e delle risorse disponibili sul cap. 7266, pg. 4, pari a € 1.130 milioni di euro;



Il Ministro dell'università e della ricerca

ACQUISITO il parere della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) in data 26 novembre 2021;

DECRETA

Art. 1

(Tipologie di intervento)

1. Le risorse del Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche pari complessivamente a € 1.412.173.760 (€ 1.130.000.000 sul capitolo 7266, pg. 4 ed € 282.173.760 sul capitolo 7266, pg. 3) sono destinate, nei limiti annuali previsti, indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto, al cofinanziamento nella misura massima del 60% di programmi d'intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni universitarie statali, relativi a:
 - a) € 550.000.000 finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi secondo la formula dell'appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dalla vigente normativa sui lavori pubblici, oppure a progetti di livello definitivo nei casi contemplati dall'art. 1, co. 6, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, concernenti lavori di edilizia da avviare entro il 30 giugno 2023 (cap. 7266, pg. 4);
 - b) € 280.000.000, finalizzati a progetti di livello almeno definitivo secondo la vigente normativa sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia da avviare anche successivamente ma entro il 30 giugno 2024 (cap. 7266, pg. 4);
 - c) € 200.000.000, finalizzati all'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e grandi attrezzature scientifiche da avviare entro il 31 dicembre 2023 (cap. 7266, pg. 4);
 - d) € 100.000.000, finalizzati a progetti di livello almeno definitivo lavori secondo la vigente normativa sui lavori pubblici concernenti lavori di edilizia per potenziamento dell'edilizia sportiva universitaria da avviare entro il 30 giugno 2024 (cap. 7266, pg. 4);
 - e) € 282.173.760 finalizzati a progetti almeno di fattibilità tecnica ed economica, concernenti lavori di edilizia da avviare anche successivamente al 2022 ma con almeno le procedure di affidamento avviate entro il 31 dicembre 2024 (cap. 7266, pg. 3).
2. Qualora l'entità degli interventi di uno o più dei sopraindicati punti non richieda il completo utilizzo delle risorse agli stessi destinate, gli importi eccedenti sono rimodulati in modo proporzionale per il cofinanziamento degli interventi relativi ai restanti punti.
3. Le eventuali economie realizzate in attuazione dei programmi ammessi a finanziamento con il d.m. 5 dicembre 2019, n. 1121, al netto di quelle utilizzate da ciascun Ateneo per eventuali varianti in coerenza con quanto previsto dal co. 5, sono destinate ad integrazione delle risorse di cui al co. 1 in modo proporzionale a quanto attribuito a ciascuno dei punti a)-e).
4. Gli interventi di edilizia finanziabili di cui al co. 1, lett. a), b), d) ed e) riguardano la costruzione, ristrutturazione, miglioramento, ivi compreso l'ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di beni immobili adibiti o da adibire alle attività istituzionali, con esclusione degli interventi di edilizia residenziale. Tali beni immobili devono risultare, al momento della domanda, di proprietà:
 - i. delle Istituzioni universitarie, ovvero acquisibili con risorse proprie o di enti pubblici o privati in base ad un contratto preliminare di acquisto registrato. In tal caso, l'Istituzione deve possedere,



Il Ministro dell'università e della ricerca

- al momento della presentazione della domanda, un contratto preliminare di acquisto registrato e dimostrare di disporre della piena disponibilità delle risorse per l'acquisto dell'immobile;
- ii. dello Stato, concessi in uso gratuito alle Istituzioni universitarie per una durata pari ad almeno 19 anni prorogabili;
 - iii. di enti territoriali o altri enti pubblici, concessi in uso gratuito alle Istituzioni per una durata residua non inferiore a quella di cui alla lettera ii.
5. È ammessa la costruzione su aree che, al momento della presentazione della domanda, risultano di proprietà dell'Istituzione o assegnate in diritto di superficie a tempo indeterminato, ovvero di durata residua almeno pari a quella di cui alla lettera ii. nei casi di aree di proprietà pubblica. Sono ammissibili le attività avviate e le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021, ivi incluse le eventuali spese di progettazione, per l'esecuzione dei lavori, per gli impianti e per le forniture necessarie alla realizzazione del programma. Sono, altresì, ammissibili le spese per arredi e attrezzature, ivi compresi i costi necessari all'utilizzo delle stesse, quali ad esempio la installazione, le licenze software e la formazione del personale; per gli interventi di cui al co. 1, lett. a), b), d) ed e) tali spese sono ammissibili entro il limite del 10% del costo complessivo, sempre che siano inerenti alla fruibilità degli immobili. Sono in ogni caso escluse le spese relative a interventi già finanziati con altro finanziamento ministeriale. Sono altresì ammissibili le spese relative a eventuali varianti di cui alla lett. c) del co. 1 e al co. 2 dell'art. 106 e all'art. 149 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 entro il limite delle economie realizzate da ciascun Ateneo dall'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori da parte delle Istituzioni o che si rendono disponibili nel corso della realizzazione dei propri programmi.
6. Ferme restando le condizioni di ammissibilità di cui al presente decreto, i programmi d'intervento possono essere realizzati anche attraverso contratti di partenariato pubblico privato ai sensi di quanto previsto dall'art. 180 e ss. del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
7. Le Università cofinanziano i programmi d'intervento di cui al presente decreto con risorse a carico del proprio bilancio o di altri enti pubblici e privati deliberate successivamente al 1° gennaio 2021. Possono essere considerate nella quota di cofinanziamento a carico del bilancio di Ateneo o di terzi anche le spese per l'acquisto di terreni e immobili di cui al co. 4 purché sostenute in data successiva al 1° gennaio 2021.

Art. 2 (Presentazione dei programmi)

1. Le Istituzioni universitarie statali possono presentare un programma unitario di interventi per massimo 4 dei 5 punti di cui all'art. 1, tenuto conto che il limite massimo complessivo delle risorse che possono essere richieste da ciascun Ateneo viene commisurato all'assegnazione del FFO 2021 relativa alla somma di quota base, quota premiale e intervento perequativo e al grado di sostenibilità del bilancio nel seguente modo:

| % risorse acquisibili rispetto a FFO 2021 | Indice sostenibilità dei bilanci (d.lgs. 49/2012) |
|---|---|
| 40% | $ISEF \geq 1,3$ |
| 30% | $1,1 \leq ISEF < 1,3$ |
| 20% | $1 \leq ISEF < 1,1$ |
| - | $ISEF < 1$ |



Il Ministro dell'università e della ricerca

L'importo minimo richiesto non può essere in ogni caso complessivamente inferiore a 750.000 euro per ogni intervento progettuale contenuto nel programma di edilizia presentato (lett. a); b), d); ed e)) e per ciascun programma di ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e grandi attrezzature scientifiche di cui alla lett. c).

2. I programmi di cui all'art. 1 dovranno essere presentati con modalità telematiche nel termine di sessanta giorni per i programmi di cui alla lett. a) e centoventi giorni per i programmi di cui alle lett. b), c), d) ed e), a decorrere dalla comunicazione della disponibilità della procedura informatica e delle indicazioni operative, le quali saranno definite dalla competente Direzione generale entro trenta giorni dalla registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti. Il programma dovrà indicare la suddivisione del costo degli interventi per ogni progetto nelle annualità alle quali si riferisce ed in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Gli interventi inseriti nei Programmi devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 3

(Valutazione dei programmi)

1. I programmi sono valutati da un'apposita Commissione, composta da 5 componenti e nominata con decreto del Segretario Generale, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
2. La Commissione valuta i programmi presentati sulla base dei seguenti criteri:

programmi art. 1, co. 1, lett a) lett. b) e lett. e)

- a) rilevanza del programma ai fini del riequilibrio delle disponibilità edilizie, in relazione al rapporto tra la popolazione studentesca, entro il primo anno fuori corso, e disponibilità edilizie per attività istituzionali (mq), con esclusione degli spazi in locazione (max 30 punti), autocertificate dagli Atenei e validate dai nuclei di valutazione. A tal fine agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale di area umanistico sociale è attribuito peso pari a 1, agli studenti di area scientifico tecnologica peso pari a 2; agli studenti di area medica e agli studenti iscritti ai corsi di dottorato peso pari a 5¹.
- b) compartecipazione finanziaria da parte del proponente o di altri enti pubblici o privati, in misura superiore alla percentuale minima richiesta (max 30 punti);
- c) qualità, in relazione alla funzionalità, alla sicurezza, alla sostenibilità ambientale ed alla innovazione tecnica delle soluzioni adottate (ad esempio, accorgimenti per il miglioramento e l'adeguamento antisismico, l'adeguamento tecnologico, il risparmio energetico) (max 20 punti);
- d) immediata cantierabilità dell'intervento, data dall'avvenuto espletamento della procedura di gara, oppure dalla disponibilità alla data di presentazione della domanda di cofinanziamento, di un progetto esecutivo o definitivo già oggetto di verifica preliminare ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 (max 20 punti).

¹ Tale peso viene ridotto a 2,5 per gli studenti delle classi relative alle professioni sanitarie. Agli studenti iscritti ai corsi ordinari delle Scuole superiori ad ordinamento speciale viene attribuito peso pari a 0,5.



Il Ministro dell'università e della ricerca

programmi art. 1, co. 1, lett c)

- a) compartecipazione finanziaria da parte del proponente o di altri enti pubblici o privati, in misura superiore alla percentuale minima richiesta (max 40 punti);
- b) qualità in relazione alla complessità del programma e alle innovazioni tecniche introdotte (max 30 punti);
- c) impatto, in relazione alla capacità di caratterizzare l'Ateneo in una chiara strategia di sviluppo delle collaborazioni con il sistema socio economico e della competizione scientifica internazionale (max 20 punti);
- d) rilevanza, in relazione alla pluralità delle strutture destinatarie dell'intervento tenuto conto anche di eventuali progetti interateneo (max 10 punti).

programmi art. 1, co. 1, lett. d)

- a) rilevanza del programma ai fini del riequilibrio delle disponibilità di impianti sportivi, in relazione al rapporto tra popolazione studentesca, entro il primo anno fuori corso, destinataria (con eventuale riferimento anche agli studenti di altre sedi universitarie del medesimo ambito territoriale) e superfici destinate agli impianti, con esclusione degli spazi in locazione, (max 30 punti) autocertificate dagli Atenei e validate dai nuclei di valutazione. A tal fine agli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale in scienze motorie è attribuito peso pari a 3;
 - b) compartecipazione finanziaria da parte del proponente o di altri enti pubblici o privati, in misura superiore alla percentuale minima richiesta (max 30 punti);
 - c) qualità, in relazione alla funzionalità, alla sicurezza, alla sostenibilità ambientale e innovazione tecnica delle soluzioni adottate (ad esempio, accorgimenti per il miglioramento e l'adeguamento antisismico, l'adeguamento tecnologico, il risparmio energetico) (max 20 punti);
 - d) immediata cantierabilità dell'intervento, data dall'avvenuto espletamento della procedura di gara, oppure dalla disponibilità alla data di presentazione della domanda di cofinanziamento, di un progetto esecutivo o definitivo già oggetto di verifica preliminare ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 (max 20 punti).
3. Il contributo viene assegnato alle Istituzioni universitarie, per ciascun tipo di programma di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)-e), con riferimento agli interventi contenuti nel programma e ai costi ritenuti ammissibili, procedendo in ordine di graduatoria e fino a concorrenza degli importi disponibili. A parità di punteggio, è data preminenza al programma dove è maggiore il punteggio relativo alla compartecipazione finanziaria.
 4. Le cinque graduatorie proposte dalla Commissione sono approvate con decreto del Ministro e riportano la quota di cofinanziamento assegnato per ciascun Ateneo.

Art. 4

(Assegnazione ed erogazione dei finanziamenti)

1. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti attribuiti, le Istituzioni, previa verifica del Collegio dei revisori dei conti, attestano al Ministero l'avanzamento delle spese effettivamente sostenute, secondo le modalità e i termini definiti dalla competente Direzione generale e sulla base delle informazioni contenute nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le erogazioni vengono in ogni caso disposte nei limiti delle risorse disponibili annualmente indicate nella tabella 1, dando



Il Ministro dell'università e della ricerca

priorità ai programmi di cui all'art. 1, lett. a), e possono essere, altresì, utilizzate dalle Istituzioni universitarie a copertura, anche parziale, di oneri di ammortamento di mutui eventualmente contratti per la realizzazione del programma. La parte di tali oneri d'ammortamento, coperta dai fondi ministeriali di cui al presente decreto, non concorre al calcolo dei limiti d'indebitamento di cui all'art. 6 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, in coerenza con quanto previsto dal co. 2 dello stesso art. 6, fatti salvi i casi di mancata o parziale realizzazione del programma finanziato e di conseguente revoca del finanziamento ministeriale.

2. La competente Direzione generale del Ministero effettua il monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi finanziati. In caso di impossibilità a realizzare il programma finanziato, anche dovuta al mancato rispetto dei termini per l'avvio del programma in assenza di sopravvenuti e motivati impedimenti oggettivi non imputabili all'Ateneo, o in caso di violazione degli obblighi di cui al co. 4, accertata in sede di monitoraggio, l'assegnazione viene revocata con decreto del Ministro.
3. Le eventuali economie, ivi comprese quelle derivanti da quanto previsto dai co. 2 e 4 e al netto delle spese per varianti di cui all'art. 1, co. 5, sono prioritariamente utilizzate per il finanziamento di programmi di altre Istituzioni, secondo le graduatorie di cui all'art. 3 e non finanziati per carenza di risorse, ovvero per ulteriori programmi d'intervento, rinnovando le procedure di presentazione e valutazione di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto.
4. Sulla Istituzione finanziata, pena la revoca dei contributi assegnati, grava l'obbligo di completamento dell'opera e di mantenimento della destinazione d'uso della struttura per almeno diciannove anni e, comunque, fino alla completa erogazione del finanziamento assegnato, se successivo al predetto periodo. Per eventi e cause di forza maggiore, può essere autorizzata, con decreto del Ministro, la parziale realizzazione dell'opera, con una proporzionale riduzione dei contributi assegnati.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed al competente ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa



Firmato digitalmente da
MESSA MARIA CRISTINA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Il Ministro dell'università e della ricerca

*Allegato
(art. 1, co. 1)*

| TABELLA 1 | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| Limiti annuali previsti per il finanziamento dei programmi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle Università | | | |
| Anno | Cap. 7266, pg. 3 | Cap. 7266, pg. 4 | TOTALE |
| 2021 | 0 | 48.000.000 | 48.000.000 |
| 2022 | 0 | 48.000.000 | 48.000.000 |
| 2023 | 0 | 122.000.000 | 122.000.000 |
| 2024 | 0 | 96.000.000 | 96.000.000 |
| 2025 | 0 | 96.000.000 | 96.000.000 |
| 2026 | 22.123.760 | 72.000.000 | 94.123.760 |
| 2027 | 21.750.000 | 72.000.000 | 93.750.000 |
| 2028 | 12.550.000 | 72.000.000 | 84.550.000 |
| 2029 | 14.350.000 | 72.000.000 | 86.350.000 |
| 2030 | 20.950.000 | 72.000.000 | 92.950.000 |
| 2031 | 15.250.000 | 72.000.000 | 87.250.000 |
| 2032 | 27.450.000 | 72.000.000 | 99.450.000 |
| 2033 | 83.250.000 | 72.000.000 | 155.250.000 |
| 2034 | 64.500.000 | 72.000.000 | 136.500.000 |
| 2035 | 0 | 72.000.000 | 72.000.000 |
| totale | 282.173.760 | 1.130.000.000 | 1.412.173.760 |